

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 9,35.

GIOVANNI DEODATO, *Segretario*, legge
il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Giovanni Bianchi, Boato, Bonito, Brancher, Burani Procaccini, Castagnetti, Palma, Rizzo, Ruggieri, Selva, Stucchi, Tarditi e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,43).

ELENA EMMA CORDONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Ci giungono segnalazioni, signor Presidente, da molte parti del paese, di presidi, occupazioni di consigli regionali e delegazioni alle prefetture, a causa del provvedimento assunto, nel decreto-legge adottato dal Governo, a

proposito delle questioni relative ai lavoratori esposti all'amianto. Esprimiamo, al riguardo, un elemento di preoccupazione e vorremmo sapere cosa il Governo intenda fare per rispondere a questi avvenimenti che si stanno verificando nel paese, dato che il provvedimento adottato può provocare per moltissimi lavoratori il rischio di non avere né la pensione né il lavoro, proprio perché quel provvedimento grava sulle procedure.

Poiché queste segnalazioni ci arrivano con grande insistenza e dato che conosciamo come queste vicende esasperino gli animi dei lavoratori, in quanto hanno a che fare con la loro salute e con le loro condizioni e prospettive di vita, vorremmo che il Governo venisse qui, alla Camera, a riferire sulla situazione che si sta verificando nel paese e su cosa il Governo stesso intenda fare per rispondere a questi avvenimenti, nonché sul provvedimento che ha adottato nel modo che conosciamo.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Cordoni, riferirò al Presidente della Camera la richiesta da lei formulata affinché ne interessi il Governo, augurandomi che il Governo, con sensibilità, possa accogliere questa sua richiesta.

GRAZIANO MAZZARELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO MAZZARELLO. Insisto anch'io su questo punto, perché si tratta di una situazione davvero eccezionale. La ringrazio, Presidente, per la sua presa di posizione, tuttavia vorrei ricordare ai colleghi e a lei, signor Presidente — e lo faccio con grande deferenza —, che è in corso

una situazione davvero straordinaria, eccezionale: ci sono migliaia di lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro e che oggi non hanno la possibilità di avere né la pensione né un posto di lavoro. Ci sono migliaia di lavoratori, ai quali improvvisamente è stato tagliato un importantissimo diritto acquisito: migliaia di lavoratori che hanno lavorato esposti all'amianto, per i quali esisteva un provvedimento normativo che regolamentava la concessione di appositi benefici, che, improvvisamente, l'articolo 47 del decreto-legge adottato dal Governo taglia. Questo articolo va cancellato, ma vorremmo davvero che il Governo venisse qui, alla Camera, per dirci cosa intenda fare, di fronte ad una situazione così eccezionale come quella che si sta sviluppando nel paese, a seguito di un'ingiustizia così pesante.

MASSIMO OSTILLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO OSTILLIO. Anch'io, signor Presidente, vorrei associarmi a questa richiesta. Il collega che mi ha preceduto viene da un'area geografica (la Liguria) particolarmente importante ai fini dell'applicazione della norma di cui si parla. Lo stesso discorso vale per Taranto e per altre aree industriali che hanno vissuto esperienze drammatiche per i lavoratori, i quali oggi rischiano di non vedere riconosciuti i propri diritti, a seguito di questo articolo del decreto-legge, che in pratica si sovrappone alla normativa esistente, eliminando i benefici che essa prevedeva.

Ritengo, pertanto, importante — per un senso di responsabilità, che deve essere anche proprio del Governo — riuscire a far capire a tutti i soggetti interessati come si debba procedere e come possano essere salvaguardati i diritti acquisiti. Dico ciò, anche perché mi sembra che, nelle ultime settimane, un cavallo di battaglia del Governo sia stato quello di spiegare la sua posizione e anche se sono abbastanza perplesso sulle spiegazioni date, comunque il Governo ha dato delle spiegazioni circa il mantenimento dei diritti acquisiti.

Nel caso dell'amianto, attraverso la norma contenuta nel decreto-legge, ciò non avverrebbe e — lo ripeto — si inciderebbe su una situazione già grave che, soprattutto in aree deindustrializzate come Taranto o Genova, determinerebbe grossi problemi cui far fronte. Problemi che, in questo momento, sono sociali, socioeconomici, occupazionali e che non vorremmo sfociassero — come è accaduto a Taranto la scorsa settimana — in problemi di ordine pubblico.

Quindi, faccio mio l'invito rivolto dagli altri colleghi, sperando che il Governo voglia meglio spiegare la propria posizione e, soprattutto, voglia rivedere il contenuto del decreto-legge.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, non intervengo solo per associarmi alle parole dei colleghi che mi hanno preceduto (Cordoni, Mazzarello e Ostillio), ma vorrei porre anche un altro problema di natura regolamentare. Infatti, la materia viene disciplinata dal Governo attraverso un decreto-legge, dunque il provvedimento è già in vigore. Riteniamo che tale scelta sia sbagliata sotto tutti i punti di vista, in quanto incide su diritti acquisiti.

Tuttavia, esiste anche un problema politico: per chi siede in questo ramo del Parlamento è impossibile intervenire su questa materia, perché non si possono presentare atti di sindacato ispettivo, nonostante ci siano state decine e decine di manifestazioni e mobilitazioni in tutta Italia in ordine al tema dei soggetti esposti all'amianto. L'altro grave rischio che si può correre in questo ramo del Parlamento è che il decreto — che ricordiamo è il cosiddetto « decretone », che conterrà parecchi elementi collegati alla legge finanziaria —, essendo in prima lettura al Senato, giunga all'esame della Camera blindato. Quindi, sussiste il rischio che i deputati non possano intervenire con sufficiente impatto su questo articolo 47 che

— ripeto — incide fortemente sui diritti acquisiti dei lavoratori esposti all'amianto.

Presidente, è questo il motivo per il quale la invito a chiedere al Governo di consentire anche a questo ramo del Parlamento la possibilità di discutere di questa materia. Non possiamo farlo con gli atti di sindacato ispettivo, non possiamo farlo intervenendo in questa fase sul decreto-legge, dunque vorremmo essere in qualche modo coinvolti, visto che decine di colleghi hanno segnalato questa problematica dei lavoratori esposti all'amianto nelle realtà produttive della loro provincia.

PRESIDENTE. Intendo ricordare ai colleghi che, tra l'altro, oggi alle 18,30 è prevista una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, nella quale le parti che hanno inoltrato questa richiesta potranno concordare con il Governo le modalità per ottenere una risposta in merito.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, mi associo alle richieste dei colleghi che hanno posto tale questione sociale, che — a mio avviso — rappresenta una vera vergogna nazionale.

Ritengo che con questo articolo si cancellino decenni di lotte e di conquiste dei lavoratori, degli enti locali, degli amministratori e di tutte le comunità locali. Credo che ciò rappresenti anche un pessimo segnale di quella che sarà la riforma delle pensioni; altro che tutele dei lavori usuranti!

Ritengo sussista anche una questione regolamentare, in quanto inserire questo articolo in un decreto-legge significa espropriare il Parlamento della possibilità di intervenire attraverso una battaglia parlamentare.

Credo, dunque, che il Governo debba riferire in Parlamento, per fornire chiarezza e certezza ai lavoratori che, da anni, aspettano la garanzia dei loro diritti.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, intendo rassicurare l'Assemblea, infatti ho già provveduto ad avvertire il Governo in ordine alla richiesta testé formulata.

Mi auguro che in giornata, domani o al più presto, l'esecutivo possa riferire sul contenuto dell'articolo 47. Tuttavia, essendo il decreto-legge già all'esame del Senato, ritengo che tale eco sia già rimbalzata e che anche nell'altro ramo del Parlamento se ne discuterà.

FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, intervengo soltanto per associarmi alle richieste dei colleghi sulla vicenda dell'amianto, anche dopo aver ascoltato la risposta del sottosegretario.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario, vedo dalle notizie di agenzia che si tratta di un problema sul quale hanno richiamato l'attenzione anche i presidenti delle regioni sia del centrodestra sia del centrosinistra, il che vuol dire che è una questione estremamente seria alla quale si deve non soltanto prestare la debita attenzione ma anche tentare di dare una risposta, ciascuno assumendosi le proprie responsabilità sul piano parlamentare.

Ritengo che questa mattina vi sia stato un rapporto corretto tra la parte dell'Assemblea che ha chiesto al Governo di riferire e il Governo che ha prontamente assicurato una risposta le cui modalità saranno definite, credo, nella Conferenza dei presidenti di gruppo prevista per oggi.

Seguito della discussione della proposta di legge: Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di Cassazione (testo risultante

dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002) (2754-bis) e della abbinata proposta di legge: Siniscalchi ed altri (2452) (ore 9,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di Cassazione (testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002); e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Siniscalchi ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'articolo 3.

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A – A.C. 2754-bis sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,54).

PRESIDENTE. Avverto che decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10,15.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,20.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 2754-bis.

(Ripresa esame dell'articolo 4 – A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Avverto che, poiché è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 4, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo stesso.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	361
Votanti	360
Astenuti	1
Maggioranza	181
Hanno votato sì	203
Hanno votato no ..	157).

Prendo atto che gli onorevoli Garagnani e Nicotra non sono riusciti a votare.

(Esame dell'articolo 5 – A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad

esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 2754-bis sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bonito 5.2 e parere favorevole sull'emendamento Perlini 5.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Bonito 5.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, questa è una delle norme di contorno, con la quale si è inteso rafforzare l'effetto devastante dell'articolo 3 e della mutata disciplina in ordine alla declaratoria di inammissibilità.

Mi permetto di chiedere un minimo di attenzione da parte dei colleghi e, naturalmente, soprattutto da parte dei colleghi della maggioranza che, anche stamani, probabilmente perché siamo all'inizio dei nostri lavori, vedo particolarmente disattenti. La questione che si pone con l'articolo 5 è assai delicata. Cosa si fa? Si propone di modificare l'articolo 615, comma 2, del codice di procedura penale: si tratta di una delle norme che disciplinano i modi attraverso i quali la Corte di Cassazione risponde alla domanda difensiva, alla domanda delle parti. Lo si fa proponendo che la Corte di Cassazione, tra l'opzione del rigetto e quella dell'inammissibilità, debba necessariamente e sempre rispondere con una pronuncia di rigetto e che non possa, pertanto, — oggi ciò è possibile — pronunciare l'inammissibilità del ricorso.

A prima vista, può sembrare una modifica di poco conto. Viceversa, è una modifica devastante nel nostro sistema. Perché? Occorre fare un passo indietro. Nell'anno 2000, vale a dire tre anni fa, le sezioni unite della Cassazione, intervenendo per sanare un contrasto interpretativo tra le sezioni ordinarie, stabilirono il principio che, nel momento in cui la suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, si produce un effetto di fondamentale importanza: il tempo decorso tra la sentenza di appello impugnata con il ricorso e la pronuncia di inammissibilità non vale ai fini della prescrizione del reato. Allora, adesso comprendete quale sia l'effetto della modifica proposta: si impedisce alla Cassazione di pronunciare l'inammissibilità; si obbliga la Cassazione a rigettare il ricorso; il tempo a cui prima facevo riferimento, vale a dire il tempo decorso dalla sentenza impugnata alla pronuncia della Cassazione, vale ai fini della prescrizione. Questo significa che saranno molti di più i casi in cui i processi dovranno limitarsi a dichiarare la prescrizione dei reati.

È chiaro quindi l'interesse che muove questa norma, l'interesse sotteso ad essa, cosa si intende effettivamente tutelare con questa disposizione. Io credo non sia nell'interesse di nessuno, se non di qualche sleale difensore, perseguire questo disegno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, le considerazioni svolte dal collega Bonito sono ineccepibili. Andando verso la struttura normativa che viene prospettata dalla Commissione, si corre il rischio di incentivare il ricorso strumentale al ricorso per cassazione solo al fine di ottenere la prescrizione, cosa nella quale gli avvocati sono bravissimi.

Tuttavia, il problema in relazione a questa norma non si pone soltanto per le valutazioni, ripeto, ineccepibili svolte dal collega Bonito, ma anche perché il suo emendamento e soprattutto l'emenda-

mento Perlino 5.1 ha una struttura che si pone in netto contrasto con l'articolo 3 che abbiamo approvato ieri. Infatti, l'articolo 3 indica tra le cause di inammissibilità anche la manifesta infondatezza dei motivi, mentre l'emendamento Perlino 5.1 — che recepisce nella seconda parte tutta la prima parte dell'articolo 3 — ha saltato l'indicazione della manifesta infondatezza dei motivi. Questo significa che se il presidente della corte si dimentica o per una svista o per volontà personale, e invece di assegnare alla sezione che deve dichiarare l'inammissibilità l'assegna a una sezione ordinaria e questa dovesse verificare che i motivi sono manifestamente infondati, non lo può più dichiarare inammissibile.

Il secondo problema si pone perché nell'emendamento Perlino 5.1 è stata completamente saltata la seconda parte del comma 1-bis dell'articolo 3 che dichiarava totalmente inammissibili — quella che l'onorevole Filippo Mancuso ieri dichiarava quasi una inesistenza del ricorso — le ipotesi di proposizione del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. È evidente il pericolo che sottostà a questa norma perché è evidente che a questo punto tutti faranno ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento nella speranza di poter arrivare alla discussione in aula e nella speranza di poter così maturare la prescrizione.

In ogni caso, si tratta di due norme totalmente scoordinate che comunque necessitano di un coordinamento tra di loro e in questo senso mi rivolgo al signor relatore.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente credo che l'ultima osservazione prospettata dall'onorevole Fanfani sia fondata.

Quindi, ritengo sia assolutamente indispensabile risolvere questo problema di

coordinamento, per cui chiedo alla Presidenza alcuni minuti di sospensione per consentire di risolvere il problema prospettato dall'onorevole Fanfani, che mi sembra fondato.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,50.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione propone all'onorevole Perlino di riformulare il suo emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, nel modo seguente: dopo le parole: « con i motivi di appello », aggiungere le seguenti: « Nello stesso modo provvede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4 ».

Se l'emendamento viene così riformulato, la Commissione esprime sul medesimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Perlino, accetta la riformulazione del suo emendamento 5.1 proposta dal relatore ?

ITALICO PERLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	410
Votanti	409
Astenuti	1
Maggioranza	205
Hanno votato sì	177
Hanno votato no ..	232).

Prendo atto che i deputati del gruppo di Rifondazione comunista hanno erroneamente espresso voto contrario, mentre avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Perlini 5.1, nel testo riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Perlini 5.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	429
Votanti	428
Astenuti	1
Maggioranza	215
Hanno votato sì	238
Hanno votato no ..	190).

(Esame dell'articolo 6 – A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 2754-bis sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emenda-

mento Bonito 6.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Perlini 6.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bonito 6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, si tratta di una di quelle norme di contorno che assume rilevanza notevole. Questa volta l'attacco viene portato ad un istituto del nostro sistema giudiziario glorioso e di grande tradizione: le sezioni unite della Cassazione. L'attacco è terribile, cinico e freddo e si articola attraverso la proposta di introdurre nel nostro paese, unico al mondo, un quarto quadro di giudizio.

Cercherò, ancorché sinteticamente, di dimostrare il mio assunto. Così com'è noto, nel nostro sistema le sezioni unite della Cassazione non costituiscono un autonomo grado di giudizio, ma un modulo organizzativo della Suprema corte (l'ho affermato in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento in esame ed adesso lo ripeto). Esse rappresentano, infatti, una modalità di organizzazione funzionale della Suprema corte e ciò significa – ne diventa l'elemento essenziale e strutturale del sistema – che la convocazione delle sezioni unite costituisce autonoma decisione dello stesso giudice di legittimità.

In altri termini, è il primo presidente (organo apicale), sono le singole sezioni che possono attivarsi al fine di determinare una decisione del giudice di legittimità che è assunta non dalla sezione ordinaria, bensì da quel particolare collegio costituito dalle sezioni unite della Cassazione.

Nell'attuale sistema, anche la parte pubblico-privata può chiedere che la de-

cisione invocata dal giudice di legittimità sia assunta nelle forme delle sezioni unite; tuttavia, può avanzare siffatta richiesta soltanto nel momento in cui presenta il ricorso. Successivamente, ogni decisione appartiene alla sacra autonomia del giudice di legittimità. Qual è la devastante controriforma proposta dal centrodestra? Nell'ambito dell'udienza dinanzi al giudice di legittimità, nell'ambito dell'udienza celebrata davanti alla sezione ordinaria, il difensore, in qualsiasi momento, può avanzare richiesta di celebrare il processo davanti alle sezioni unite. Tuttavia, gli si riconosce la facoltà, la potestà ed il diritto di adire le sezioni unite della Cassazione. Ecco in che modo e con quali forme si introduce nel nostro sistema e si costituisce un quarto grado di giudizio. È pur vero che siamo ormai alla fine lunghissima del processo, e che la controriforma che stiamo trattando questa lunghezza renderà ancora più inaccettabile. È pur vero che oltre non possiamo andare e che quindi questa richiesta può subire il rigetto del giudice al quale viene proposta.

Ciò nondimeno, essa costituisce una possibilità che in concreto può verificarsi e comunque ineluttabilmente, in ogni caso, costituirà un appesantimento del processo. Tutti sappiamo quanto bisogno abbia il nostro processo di un ulteriore appesantimento. In questa proposta di legge viene stabilito e deciso che il giudice di legittimità, al quale viene avanzata la richiesta di sottoporre la questione giuridica alle sezioni unite, ha l'obbligo di rispondere con provvedimento motivato e, dice la norma, specificatamente motivato. Tutto questo significa appesantimento del processo, allungamento dello stesso, abnorme integrazione dei gradi di giudizio del nostro processo penale, che da tre diventano quattro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi guardo bene dallo sviluppare argomentazioni così sottili

come quelle svolte dal collega Bonito. Vorrei rappresentare soltanto una richiesta di chiarimenti: vedo con grande piacere e simpatia l'onorevole Caldoro che al banco del Governo esprime pareri sugli emendamenti che sono stati presentati.

Vorrei sapere se per caso, sarebbe un fatto estremamente interessante, il Ministero della giustizia non abbia trasferito le proprie competenze, per scrivere leggi chiare, al Ministero della pubblica istruzione. Questo sarebbe un contributo per la conduzione più chiara della nostra legislazione. La ringrazio, simpatico signor sottosegretario presente, dia un contributo alla scrittura delle leggi, che spesso non sono comprensibili, anche quando vengono dal ministero del guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non fosse per il grande interesse che questa materia suscita e se non fosse per il rispetto personale che nutro per il sottosegretario « alieno » che rappresenta il Governo in questa materia ed in questo momento, non mi sarei neppure permesso di chiedere di intervenire.

Siccome nella recente esperienza ho visto che la rappresentanza del Governo è stata formulata attraverso personalità che hanno la stessa incompetenza del sottosegretario incompetente, faccio buon viso a cattivo gioco. Questo emendamento dovrebbe essere approvato non solo per le ragioni esposte dall'onorevole Bonito, che io non condivido per intero, ma per un'altra serie di gravi considerazioni.

La prima è la seguente: questa disposizione, come è stata presentata, rende obbligatoria la remissione alle sezioni unite dei casi nei quali si ravvisi un contrasto con decisioni della stessa Corte a sezioni semplici o a sezioni riunite. Questa è al tempo stesso una previsione manchevole per difetto e per sovrabbondanza. Lo è per difetto perché, presupponendo che le sezioni unite abbiano com-

petenza soltanto in materia di contrasti tra le diverse sezioni e le sezioni unite, tale disposizione ignora, per esempio, che la Corte di Cassazione ha competenza anche per i conflitti di giurisdizione tra giudici diversi.

Allora, se è possibile far intervenire in questa materia la Corte a sezioni unite in relazione a conflitti interni, come è possibile che ad essa non si attribuisca anche la competenza in relazione a conflitti di giurisdizione, che è materia riservata alla Cassazione? Questo è il difetto.

Dov'è la sovrabbondanza? La sovrabbondanza è che, nella sua piccolezza, questa disposizione sovverte completamente il disegno ordinario sul giudizio di Cassazione, dove la fase per così dire eventuale della decisione a sezioni unite è rimessa o all'autorità stessa del giudice o alla sollecitazione delle parti, ma giammai è resa obbligatoria a meno che — ripeto — non si tratti di competenze funzionali fra giurisdizioni in conflitto.

La presenza o meno di un sottosegretario cortesemente disponibile a trattare materia non di sua competenza viene per così dire superata dal fatto che una tale materia è talmente avvertita, rispettata e sentita dal Governo che esso non solo formula norme atecniche in assoluto, ma che non ne cura neppure la discussione nelle aule del Parlamento (*Applausi del deputato Bonito*).

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Volevo ringraziare l'onorevole Bianco e l'onorevole Mancuso per la stima personale dimostratami. Credo che il dibattito avvenuto in Commissione abbia fatto esprimere la posizione del Governo.

So che c'è stato un confronto su questa materia e sugli emendamenti presentati in Commissione. Nello stesso tempo, chiaramente, per rispetto e per sensibilità nei

confronti del Parlamento, nel caso ci dovessero essere approfondimenti di merito, legati ad una incompetenza di materia, con la presenza del Ministero di giustizia, mi rimetto alla Commissione e alle decisioni del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Volevo fare soltanto una battuta. L'obiettivo che questa norma si prefigge, ossia la certezza del diritto, che è nell'interesse di tutti cittadini, deve essere prevalente rispetto alle preoccupazioni, esposte dall'onorevole Bonito, di appesantimento del lavoro della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. La dialettica consente i più acuti paradossi, ma tutto si può dire di questo testo normativo tranne che aiuti la certezza del diritto e incrementi certezze giuridiche nel nostro ordinamento.

È un siluro autentico contro l'efficienza del sistema. Ventimila pronunce della VII sezione della Cassazione hanno dichiarato che 20 mila processi non dovevano neanche iniziare a livello di giudice di legittimità; sono posti nel nulla. La Cassazione sarà investita di ricorsi pretestuosi e diventerà il mezzo per l'abuso dello strumento processuale. Questo, esattamente questo, si vuole con la norma controriformatrice che stiamo esaminando. Pertanto, approvatevela con la vostra maggioranza, ma, per l'amor di Dio, non cerchiamo, ora, di trasformare il piombo in oro! È piombo e tale rimane!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	451
<i>Votanti</i>	449
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	225
<i>Hanno votato sì</i>	205
<i>Hanno votato no</i> ..	244).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Perlini 6.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	437
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	269
<i>Hanno votato no</i> ..	168).

Prendo atto che gli onorevoli Strano e Fallica non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato (*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	432
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	237
<i>Hanno votato no</i> ..	195).

Prendo atto che gli onorevoli Giuseppe Gianni e Fallica non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

(Dichiarazioni di voto finale
— A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Constato l'assenza dell'onorevole Mazzone che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra annunzio un voto contrario che è coerente con la linea che stata adottata nei confronti di questa proposta di legge. È vero che alcuni di noi — io per primo —, con una proposta di legge che incideva sulla possibilità della presenza del difensore in questo tipo di giudizio, avevano posto il problema della necessità di dotare di maggiori garanzie questa fase del giudizio di Cassazione. Tuttavia, questo problema non è stato assolutamente affrontato. Tale proposta non fa parte di questo fascicolo. È richiamata soltanto nell'intestazione del provvedimento in esame. Quella proposta, su cui certamente si poteva riflettere, è assolutamente distante e non ha formato oggetto nemmeno di valutazione da parte della Commissione.

Dunque, questa particolare proposta di legge incide sul giudizio di Cassazione relativo a questioni assolutamente accessorie e secondarie e non incide affatto sul merito dei processi, ma riguarda la legge che avevamo approvato per semplificare un problema che è stato sempre denunziato da tutti. La Cassazione è invasa da una serie di ricorsi inutili, pretestuosi, ritardanti che, a volte, rischiano di compromettere due valori fondamentali del nostro sistema processuale: la celere definizione di un giudizio (problema posto proprio dall'articolo 111 da noi modificato, richiamato a sproposito nel corso di questa discussione) ed il problema di attrezzare tutte le garanzie difensive, ma non nei confronti dei processi inesistenti.

È stato detto, molto opportunamente — lo ripeto a beneficio dei colleghi, i quali,

ovviamente, si annoiano di fronte a tali questioni, ma, comunque, hanno il diritto di capire — che qui si sta parlando di questioni di inammissibilità, se non di inesistenza, di infondatezza *ictu oculi*, cioè di ciò che appare immediatamente: manca una firma; i motivi sono in ritardo; non sono state affrontate le questioni, ma sono stati soltanto enunciati i motivi; spesso, si tratta di impugnazioni proposte dallo stesso imputato, su un semplice foglio di carta che arriva in Cassazione.

Di questo e non di altro si sta parlando: nessuna incidenza sulla prova, nessuna incidenza su un problema sacrosanto quale la partecipazione del difensore, che ha un suo spazio anche con il funzionamento della settima sezione. Perché? Perché nelle statistiche, puntigliosamente e giustamente ricordate dal collega Bonito, vi è una percentuale che riguarda il lavoro svolto da questa sezione per evitare che nel calderone delle inammissibilità, nel calderone delle infondatezze, possano finire ricorsi che meritano una particolare attenzione. Ebbene, a quelli è dedicato quel sei o sette per cento su ventimila o trentamila ricorsi che viene regolarmente rimesso alla sezione, rimesso sul ruolo, con la possibilità, per l'avvocato, di intervenire. Era lì che noi volevamo intervenire con la nostra proposta, per studiare, nei confronti di quei ricorsi da salvare, la possibilità di dotare di strumenti e di maggior attrezzatura l'intervento difensivo.

Qui, invece, è accaduta una cosa completamente diversa e si è fatto un'enorme salto indietro: sono state completamente capovolte le denunce dei procuratori generali e delle stesse associazioni degli avvocati, le quali avevano sempre posto in evidenza come l'enorme carico inutile di ricorsi superflui, di ricorsi praticamente frustranei sul piano della sostanza processuale, determini danno soprattutto agli imputati che hanno diritto ad essere giudicati regolarmente davanti alle altre sezioni della Corte di cassazione. E si è fatto ricorso a questa specie di cimitero degli elefanti rappresentato, dal punto di vista scenografico, da due o tre stanze invase da

tutta questa massa di carta rappresentata dai ricorsi infondati che, a mio avviso, in un sistema ordinato, in qualche caso, si può bloccare sul nascere proprio grazie al giudice di appello, a seguito di una verifica di carattere amministrativo e non di merito. Di fronte alla mera presentazione di un atto che non significa niente, bastano l'autorità e l'ufficialità di un cancelliere della Corte di appello per evitare il trasferimento alla Corte di cassazione.

E noi siamo qui, onorevoli colleghi, nel 2003, dopo due anni e mezzo di discorsi mancati sulla giustizia, dopo due anni e mezzo di paralisi di ogni riforma della giustizia, dopo due anni e mezzo nel corso dei quali per problemi della giustizia sono stati intesi solamente quelli che nulla hanno a che vedere con la giustizia ordinaria, mentre hanno tutto a che vedere con quella giustizia speciale *ad personam* della quale tante volte si è parlato in quest'aula, a registrare che — nientemeno! — vi è un improvviso risveglio di riformismo non con riferimento ad una riforma di progresso, ma di una riforma di blocco, di una riforma che crea danno, di una riforma di arretramento che impedisce lo sviluppo e la definizione di tutte queste pendenze che chiamiamo procedimenti per comodità di discussione, ma che sono soltanto pendenze cartacee!

Consentite di dire a chi crede profondamente nelle garanzie difensive — ci mancherebbe altro! — che tutto ciò non ha niente a che vedere con una riforma che può incidere anche sul corretto funzionamento della Corte di cassazione, ma serve solamente a dare spazio ad una complicazione, ad un ritardo, ad una riforma di carattere assolutamente accessorio, ad una riforma superflua, come sono le riforme che non sono veramente tali, come sono le riforme che, tendendo sostanzialmente ad un ossequio formale e, talvolta, ipocrita nei confronti delle garanzie, non garantiscono due valori fondamentali.

Ne stiamo parlando tutti fuori di questa aula, perché in questa aula non se ne è parlato; non riguardavano il lodo Schifani, non riguardavano le leggi sulle varie

impunità di cui abbiamo parlato in questi due anni. Quali sono i valori fondamentali? Lo dico soprattutto a tanti colleghi che se ne sono fatti carico anche in qualche dibattito: i valori di quella certezza della pena e i valori di quella certezza nella definizione dei procedimenti, nei confronti dei quali, questo piccolo strumento di definizione rapida, con l'istituzione della VII sezione, dà una possibilità di soluzione dei problemi, che non sono problemi di compromissione della innocenza, di compromissione della prova, di tradimento degli approfondimenti, ma sono problemi che io definirei solo di carattere prevalentemente amministrativo, non sono nemmeno problemi di carattere ordinamentale. Si è fatto poi questo tentativo da parte nostra di offrire degli elementi; noi dobbiamo dare atto certamente al relatore che ha prodotto degli sforzi in questa direzione, perché egli stesso si è convinto della impossibilità di procedere sul testo originario, ma a questo punto, di fronte al rigetto costante di tutti gli emendamenti proposti dal nostro gruppo e dai gruppi del centrosinistra, noi dobbiamo dire un « no », perché dobbiamo dire agli utenti della giustizia che questa è una ulteriore perdita di tempo nei confronti dei problemi reali della giustizia italiana (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo della Margherita a questa proposta di legge, che è stata, nel corso del lavoro in Commissione e anche in aula, nonostante la sordità alle proposte ragionevoli presenti negli emendamenti, di molto migliorata rispetto all'esordio. Non posso qui trascurare di ricordare che questa riforma conteneva anch'essa, non sappiamo se per distrazione o meno, un meccanismo premiale nei confronti delle ipotesi che abbiamo già trattato a proposito del caso

Previti, cioè dei casi di remissione previsti nella nota legge Cirami, perché questa legge conteneva un meccanismo di sostanziale annullamento della sezione VII e quindi effetti del tutto favorevoli agli imputati che avessero impugnato per remissione dinanzi alla Corte, sulla base di un legittimo sospetto, con l'automatismo dell'effetto sospensivo del processo. Questa parte oscura, questa parte minacciosa è stata modificata; ciononostante restano del tutto valide le critiche mosse dai colleghi e da ultimo dal collega Siniscalchi. È un provvedimento che va sostanzialmente ad eliminare e ridurre di molto la portata della riforma del 2001 che mirava alla semplificazione processuale e anche alla eliminazione, attraverso un meccanismo già sufficientemente garantista, dei ricorsi per Cassazione qualificabili come inesistenti. Adesso invece si vuole reintrodurre una limitazione a questa riforma con la testa ancora tutta sbilanciata sul presunto tema delle garanzie.

La lettura che la maggioranza dà dell'articolo 111 della Costituzione continua ad essere parziale. Si prendono in considerazione il tema delle garanzie e della terzietà del giudice, temi e valori fondamentali, ma si trascura del tutto il tema della ragionevole durata dei processi. Non vi è invece alcuna iniziativa legislativa, alcuna proposta, alcuna disponibilità manifestata in questa legislatura che sia nel segno della maggiore efficienza e della ricerca della ragionevole durata del processo.

I processi penali, come sappiamo, si concludono in Italia per circa il 70-80 per cento con prescrizioni; ciò significa che non abbiamo una giustizia penale. Credo che il segno di questo drammatico dato dovrebbe essere presente nella politica legislativa sul processo penale e dovremmo avere il coraggio, più volte invocato e mai praticato, di rivedere, al contrario, il nostro sistema delle impugnazioni poiché non esiste alcun paese al mondo che abbia un processo penale di questo stampo che somma le garanzie del rito accusatorio con le garanzie del rito inquisitorio.

Si era pensato con la riforma, che adesso si vuole controriformare, di snellire perlomeno il giudizio — un giudizio non giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativo — sui ricorsi inesistenti; adesso, invece, si torna a ridare una valenza giurisdizionale anche alla valutazione dei ricorsi che sono sostanzialmente inesistenti e, quindi, manifestamente inammissibili. Una controriforma assolutamente inutile e dannosa. Credo quindi che sia davvero il tempo, se vogliamo cercare di trovare un'intesa su una stagione riformista in materia di giustizia che da più parti invociamo e sollecitiamo, di provare a stabilire un dialogo non solo sul tema ossessivo delle garanzie ma anche su quello dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. Così non è stato finora, così non è neanche nella riforma dell'ordinamento giudiziario presentata al Senato, la quale ha tutt'altre preoccupazioni.

Noi ci lamentiamo, e dichiariamo la nostra delusione a nome anche dei cittadini italiani e voteremo contro questo provvedimento che riteniamo, ripeto, inutile e dannoso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ascoltando gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto ho pensato o avrei pensato, se non avessi letto questo provvedimento, che la maggioranza si sta rendendo protagonista di che tipo di nefandezze o di che tipo di appesantimento della giustizia in Italia. Ma io ritengo che coloro che sono intervenuti forse non hanno letto bene il provvedimento al nostro esame. Per rimanere nei termini del problema dell'appesantimento, a me pare che questo provvedimento disponga in senso diametralmente opposto se è vero che è possibile dichiarare la inammissibilità in casi tassativi — quelli di cui all'articolo 1-bis — anche al di fuori della camera di consiglio se ne sussistono i presupposti.

Questo provvedimento, scusatemi se ve lo dico, ha, secondo me, ristabilito una situazione di giustizia e di equilibrio fra le parti nel momento in cui ha consentito l'appello nel caso in cui una prova decisiva non sia stata assunta ancorché non richiesta. Ha stabilito un equilibrio rispetto alle altre parti processuali dal momento che il giudice, a mezzo dell'articolo 507, introduce qualsiasi tipo di nuova prova e soprattutto reintroduce, sempre con tale articolo 507, molte volte, quelle che sono le prove non ammesse per inerzia del pubblico ministero. Quindi, questo alla nostra attenzione è, a mio parere, un provvedimento di grande civiltà giuridica.

Che cos'altro altro ha previsto questo provvedimento? Ha stabilito, come detto, dei casi tassativi i quali si possono risolvere, a livello di dichiarazioni di inammissibilità, senza alcun tipo di procedure; questo è un fatto estremamente importante. Viene prevista un'unica eccezione; l'eccezione dell'inammissibilità per infondatezza dei motivi. Certamente, in questo caso, la valutazione che si fa in ordine alla infondatezza dei motivi non è la stessa di quella che si fa in ordine al fatto formale o per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 1-bis; per cui nel momento in cui si consente, a richiesta del difensore, di partecipare alla camera di consiglio e rappresentare le proprie ragioni non si fa altro che essere in linea, onorevole Bonito, altro che appesantimento, con lo Stato di diritto e soprattutto con il giusto processo che prevede il contraddittorio delle parti.

Noi lasciammo sempre prevalere non l'interesse del cittadino ad essere giudicato giustamente, ma un altro tipo di esigenza.

D'altra parte, per quale ragione è stata espunta la inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi quando ci troviamo di fronte alla pubblica udienza? Perché è stata fatta una valutazione *ex ante*!

Al riguardo, vorrei segnalare all'attenzione degli onorevoli Bonito e Fanfani un caso che si verifica puntualmente e che è stato esposto molto compiutamente dal relatore: quando la famosa VII sezione della Cassazione rimette gli atti dopo una

richiesta di assegnazione alla VII sezione avanzata dal presidente per manifesta infondatezza dei motivi (rimettendo gli atti alla pubblica udienza), si è puntualmente verificato che in pubblica udienza sia stata dichiarata la manifesta infondatezza quando una valutazione diversa, addirittura contrapposta, è stata fatta dalla VII sezione, che ha ritenuto rimettere gli atti in pubblica udienza proprio perché i motivi non erano stati ritenuti infondati. Vogliamo ora replicare e reiterare una seconda valutazione? Credo di no: questo, a mio avviso, non è assolutamente ammissibile.

Si tratta, dunque, di una riforma che, tra l'altro, non appesantisce nulla anche sotto questo profilo; mi si deve dire, allora, qual è il grande disagio o la grande perdita di tempo: invece di decidere sulla scorta di eventuali memorie difensive, la camera di consiglio deciderà dopo aver ascoltato il difensore: è forse questo il grande appesantimento, che dovrebbe essere il presupposto per violare palesemente i diritti del cittadino e, soprattutto, l'articolo 111 della Costituzione?

Anche sull'ultimo punto di questa riforma, che a mio avviso è estremamente significativa e qualificante, abbiamo sempre sostenuto che bisogna tendere alla certezza del diritto, e non all'incertezza, nell'interesse sia dei cittadini che devono essere giudicati, sia di quelli che potrebbero esserlo.

Allora, se, invece di fare demagogia, fossimo entrati — e mi riferisco a coloro che mi hanno preceduto — effettivamente nel merito del problema, molto probabilmente queste valutazioni non sarebbero state effettuate, perché si tratta di valutazioni diametralmente opposte alla *ratio* e allo spirito di questa riforma. È per queste ragioni che, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, io non accuso, né faccio

illazioni sulla buona fede di coloro che hanno opinioni diversi dal mio, ma mi sono limitato a rilevare degli errori di sistema, l'ultimo dei quali voglio adesso puntualizzare, in risposta ad alcune considerazioni che attentamente ho seguito.

Come forse viene trascurato — ma è piuttosto sicuro — le sezioni unite della nostra Corte di cassazione sono un giudice « promiscuo », nel senso che la suddivisione tra sezioni unite con competenze penali e sezioni unite con competenze civili è un mero modulo organizzativo, ma l'ufficio, vale a dire il giudice unico, sono le sezioni unite, ed è naturale che un giudice che abbia competenze promiscue debba trattare di tali competenze con lo stesso sistema.

Ad esempio, una norma analoga a quella dell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, che rende automatica la remissione alle sezioni unite della Cassazione nelle ipotesi considerate, non vi è per la competenza civile delle stesse sezioni unite; dunque, vi è l'anomalia di un giudice che nella sua ontologia funzionale è unico ma, viceversa, opera secondo la materia sulla base di norme procedurali diverse: nel caso del processo civile, la remissione alle sezioni unite non è automatica, mentre nel caso di quello penale lo è.

Ho il diritto, dunque, di sollecitare in molti colleghi l'attenzione — vorrei dire il gusto — per la integrità del sistema, invitandoli a riflettere, oltre che sulle cose dette in precedenza, su questo aspetto, che ritengo fondamentale secondo il mio modesto avviso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, non interverrò sul provvedimento, perché l'ho già fatto nella discussione sulle linee generali, né farò dichiarazioni di voto, perché a nome del mio gruppo ha già interloquito il collega Mantini. Però, mi sia consentito di rimarcare il rammarico che ha espresso in questa sede l'onorevole

Gerardo Bianco per l'assenza del Governo, che prego di ascoltarmi.

La presenza del Governo quando si discutono provvedimenti di legge non è né un fatto eventuale né un fatto marginale: è, innanzitutto, un fatto di rispetto del Parlamento. Soprattutto, diventa un fatto di rispetto e di collaborazione quando si discute di un provvedimento così delicato da coinvolgere, di fatto, la struttura ordinamentale della Corte di cassazione. Infatti, non è sfuggito a nessuno che abbiamo cominciato a discutere su questo provvedimento valutando la necessità o meno di eliminare o di ridurre la portata della cosiddetta settima sezione della Corte di cassazione, che era quella che doveva, fino ad oggi, filtrare l'inammissibilità dei ricorsi.

Questo provvedimento è nato in maniera tale da dovere essere necessariamente ordinamentale, perché dalla eliminazione o meno di quella sezione sarebbero derivate a catena tutta una serie di conseguenze sul numero dei magistrati, sul numero delle sezioni, sulla qualità della giurisdizione da rendere.

Oggi, in questa sede, non si discute esclusivamente su un fatto di ammissibilità o inammissibilità del ricorso; siamo qui a discutere su un fatto molto più grande che è la qualità della giurisdizione e la qualità della risposta che diamo ai cittadini in termini di legittimità di un provvedimento. In una situazione di questo tipo il Governo non si fa neanche vedere!

Signori del Governo, quando in quest'aula si discuteva di provvedimenti che interessavano la maggioranza — e mi riferisco a quello sul sistema radiotelevisivo — i membri del Governo erano tutti in fila come le corone del rosario (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

Oggi, di fronte ad un provvedimento di questo tipo che ha impegnato la Commissione — e ringrazio il presidente ed il relatore — e che corre il rischio di avere effetti a caduta di grande rilevanza nel sistema della legittimità, il Governo non si fa vedere!

Non siamo di fronte ad un provvedimento qualsiasi: discutere se si debba eliminare la settima sezione, discutere su quali poteri si danno ad essa e se si possa valutare o meno l'ammissibilità del ricorso, discutere della sede in cui giudicare sull'inammissibilità, discutere del numero dei ricorsi che si dichiareranno ammissibili e della qualità dell'intervento della Cassazione significa discutere anche della ragionevole durata del processo, che è il tema introdotto bellamente dal collega Bonito.

Credo che, in queste condizioni, non si possa andare avanti e che si debba imporre una maggiore serietà da parte del Governo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Devo far presente che il Governo comunque è in aula. Può essere anomalo per quanto riguarda la materia, ma, come ha detto l'onorevole Gerardo Bianco, la simpatia del sottosegretario esclude l'evenienza cui ella ha fatto cenno.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento — A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione — A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2754-bis, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002) (2754-bis):

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	431
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	237
<i>Hanno votato no</i> ..	194).

Prendo atto che gli onorevoli Lusetti e Letta hanno erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimere un voto contrario e che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Dichiaro così assorbita la proposta di legge n. 2452.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 784-1140 – D’iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri; Battisti ed altri: Norme sull’istituto di studi politici « San Pio V » di Roma (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3856) e delle abbinare proposte di legge: Angela Napoli; Tanzilli ed altri; Patria ed altri; Tonino Loddo ed altri (1279-1709-2550-2816) (ore 11,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri, Battisti ed altri: Norme sull'istituto di studi politici « San Pio V » di Roma; e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Angela Napoli; Tanzilli ed altri; Patria ed altri; Tonino Loddo ed altri.

Ricordo che nella seduta del 6 ottobre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli – A.C. 3856)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3856 sezione 1*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3856 sezione 2*).

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 3856)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 3856 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, anche in riferimento alla discussione che abbiamo svolto in Commissione, il Governo invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Tocci 1.1 e Bianchi Clerici 1.2.

Onorevole Tocci, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.1?

WALTER TOCCI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.